



**ISTITUTO SUPERIORE STATALE D'ISTRUZIONE TECNICA E PROFESSIONALE
"G.B. FERRIGNO – V. ACCARDI"**



Via G. Gentile - 91022 – CASTELVETRANO (TP)

Tel. 092481151 - 092445898

cod. fisc. 90010540814 - cod. mecc. TPIS02100E E-mail: tpis02100e@istruzione.it

P.E.C.: tpis02100e@pec.istruzione.it www.gbferigno.edu.it



Castelvetro 18/09/2024

Al personale ATA
Ai docenti
Agli alunni e alle loro famiglie
Al DSGA
Al Sito WEB

Circolare n. 9

Oggetto: Divieto di fumo e uso cellulari

DIVIETO DI FUMO

Con la presente circolare si richiama l'attenzione sull'importanza del rispetto del divieto di fumo all'interno della scuola, nonché la vigilanza da parte del personale preposto al fine di promuovere l'acquisizione e la diffusione di comportamenti rispettosi della salute, della qualità della vita e della legalità.

Si ribadisce pertanto, in base al decreto Legge 12 settembre 2013, n. 104, il **divieto di fumo, anche con sigarette elettroniche, in tutti i locali dell'edificio scolastico**, scale anti-incendio comprese, e nelle aree all'aperto di pertinenza dell'Istituto in entrambi i plessi. Chiunque violi il divieto di fumo è soggetto alle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 7 della Legge 11 novembre 1975, n. 584, così come modificato dall'art.1 comma 189 della Legge 30 dicembre 2004 n. 311 (da € 27,5 a € 275; la sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a 12 anni).

DIVIETO USO CELLULARI

Si ricorda agli alunni e a tutto il personale docente e ATA che la Direttiva Ministeriale del Ministero dell'Istruzione del 15.03.2007 **vieta l'uso dei cellulari e di altri dispositivi elettronici a scuola**. Il divieto è richiamato anche dalla seguente normativa vigente:

❖ DPR 24 giugno 1998, n. 249 — Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria;

- ❖ DPR 21 novembre 2007, n. 235 — Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, concernente lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria;
- ❖ Direttiva Ministeriale 15 marzo 2007 — Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici durante l'attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti;
- ❖ Legge 29 maggio 2017 n. 71 (recante Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo).

Il Ministero dell'Istruzione, con la Circolare Ministeriale n. 30/2007, ha dunque stabilito il divieto dell'uso dei telefoni cellulari a scuola, in particolare durante le ore di lezione. Tale divieto è confermato dalla **circolare del 19 dicembre 2022, n. 107190**. La suddetta disposizione trova giustificazione, oltre che sulla base del principio del buon senso e della buona educazione, anche nella circostanza che *il telefono cellulare è occasione certa di distrazione e fonte di possibile violazione della privacy. configurando, nei casi estremi, anche l'aspetto civile/penale. (Codice della Privacy D.lgs. 196/2003 -Dlgs 101 /2018 e dell'art. 10 del Codice Civile)*. I docenti avranno, pertanto, cura di far depositare i cellulari degli alunni negli zaini o sulla cattedra. Si invita tutto il personale a far rispettare il suddetto divieto durante il tempo di permanenza degli studenti a scuola, anche nel corso della ricreazione. L'uso dei dispositivi mobili può essere eventualmente consentito per lo svolgimento di attività didattiche innovative e collaborative, che prevedano anche l'uso di apparecchi tecnologici e l'acquisizione da parte degli alunni di un elevato livello di competenza digitale, soprattutto per quanto riguarda l'uso consapevole e responsabile delle tecnologie. Si ricorda che la competenza digitale è una delle competenze chiave per l'apprendimento permanente, identificate dall'Unione Europea. L'uso di smartphone, tablet e altri dispositivi mobili, o delle funzioni equivalenti presenti sui telefoni cellulari è pertanto consentito, unicamente su indicazione del docente, con esclusiva finalità didattica, in momenti ben definiti e con modalità prescritte dall'insegnante. Nel caso in cui gli alunni non tengano il cellulare spento, lo utilizzino per chiamate e/o messaggistica o altri usi non consentiti (giochi, ascolto musica, ecc.), lo utilizzino durante una verifica scritta o effettuino riprese audio/ foto/video senza informare preventivamente il docente, lo stesso provvederà al ritiro del dispositivo, alla convocazione della famiglia per la riconsegna del cellulare (durante l'orario scolastico) e all'eventuale cancellazione di files e dati alla presenza della famiglia e ad attivare quanto previsto nel regolamento di disciplina vigente presso questa istituzione scolastica. Le famiglie sono invitate ad adoperarsi, nel modo che riterranno più opportuno, a sensibilizzare i propri figli ad un uso idoneo e corretto dei suddetti dispositivi, contribuendo a creare una proficua alleanza educativa in grado di trasmettere obiettivi e valori per costruire insieme identità, appartenenza e responsabilità.

Il Dirigente Scolastico

Dott.ssa Caterina Buffa

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai

sensi dell'art. 3 Comma 2 del D.Lgs. n. 39/93)